

## **Legalità convenzionale dei poteri istruttori tributari e processo penale. Note a margine del filone "Italgomme".**

di **Olivia de Paris**

**Sommario.** Premessa. – **1.** La giurisprudenza di Strasburgo e la trasformazione del "caso italiano" in problema sistemico. – **2.** La "qualità della legge" come limite alla discrezionalità fiscale. – **3.** Il controllo giurisdizionale effettivo come requisito della legalità convenzionale. – **4.** Accesso ai locali, ai dati bancari, ai locali promiscui: l'espansione materiale del paradigma *Italgomme*. – **5.** Conclusione: riflessi dogmatici sull'utilizzabilità del materiale probatorio nel processo penale.

### **Premessa.**

La recente sequenza di sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata sulla disciplina italiana degli accessi, delle ispezioni e delle acquisizioni documentali e bancarie in materia fiscale impone, oggi, di abbandonare ogni lettura meramente episodica del fenomeno.

Il punto non è più, infatti, la verifica della legittimità di singoli atti istruttori patologici, né la sola censura di prassi amministrative eccessivamente invasive; il punto è, più radicalmente, la tenuta convenzionale del modello normativo italiano di emersione, selezione e raccolta del materiale informativo su cui si regge l'accertamento tributario e, assai spesso, la successiva costruzione del fatto nel processo penale tributario<sup>1</sup>.

La traiettoria che conduce da *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia* a *Ferrieri e Bonassisa c. Italia*, passando per *Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia* ed *Edilsud 2014 S.r.l. semplificata e Ferreri c. Italia*, rivela infatti un medesimo vizio di struttura: un apparato legale che attribuisce all'autorità fiscale poteri ampiamente conformati in via normativa e giurisprudenziale come poteri endoprocedimentali, sottraendoli però, nel momento geneticamente più invasivo, a un serio statuto di legalità sostanziale e a un sindacato tempestivo sulla loro necessità, proporzionalità e delimitazione oggettiva.

Ebbene, se è pur vero che l'accertamento amministrativo non coincide con il procedimento penale - e il doppio binario resta -, è altrettanto vero che

---

<sup>1</sup> Modello imperniato, per gli accessi e le verifiche in loco, sull'art. 35 L. n. 4/1929, sugli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972, sugli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973, nonché, sul versante delle garanzie generali del contribuente, sugli artt. 12 e 13 L. n. 212/2000

l'accesso ai locali, l'acquisizione di contabilità, la copia di documenti extracontabili, l'esame di *server* aziendali o l'estrazione di dati bancari costituiscono, nella fisiologia delle indagini, la matrice materiale dell'eventuale ipotesi accusatoria.

Di qui l'interesse e la necessità di interrogarsi non solo sulla conformità convenzionale del diritto tributario procedimentale, ma anche sulla possibile rifrazione, in termini di utilizzabilità, affidabilità e tenuta della base probatoria, di attività istruttorie convenzionalmente viziate.

### **1. La giurisprudenza di Strasburgo e la trasformazione del "caso italiano" in problema sistemico.**

La prima acquisizione, ormai difficilmente eludibile, è che la Corte di Strasburgo non considera più la materia delle verifiche fiscali italiane come un settore nel quale si registrano occasionali difettosità applicative, bensì come un'area in cui il diritto interno manifesta un *deficit* strutturale di conformazione ai requisiti convenzionali.

La sentenza *Italgomme* è, sotto questo profilo, eloquente: la Corte afferma che le misure di accesso e ispezione dei locali commerciali e professionali non soddisfacevano le condizioni della "*qualità di legge*", che il quadro giuridico attribuiva alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato quanto alla portata e alle condizioni delle misure e che mancavano garanzie procedurali sufficienti, non essendo previsto un effettivo controllo giurisdizionale *ex post* sulla legalità, necessità e proporzionalità delle stesse; non a caso, la Corte attiva altresì l'art. 46 CEDU<sup>2</sup>, parlando espressamente di "*problema sistemico*" e di necessità di adeguamento normativo e di prassi.

Il caso *Agrisud* non fa che confermare, in forma quasi dichiarativa, questo approdo.

La stessa Corte precisa che i ricorsi ivi esaminati sono "*del tipo esaminato*" in *Italgomme*; e, respingendo nuovamente l'eccezione di mancato esaurimento dei rimedi interni, ribadisce che il quadro giuridico italiano continua a non fornire garanzie procedurali sufficienti proprio perché le misure restano sottratte a un efficace controllo giurisdizionale a posteriori.

Si tratta di un passaggio importante, che sottrae la sentenza *Italgomme* a qualsiasi rischio di neutralizzazione ermeneutica: non è, infatti, una sentenza "*forte*" ma isolata, bensì il primo tassello di un indirizzo consolidato.

La successiva pronuncia *Ferrieri e Bonassisa* segna, a sua volta, un'evidente estensione del paradigma.

---

<sup>2</sup> Art. 46 CEDU "Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze" «1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione...»

Il vizio sistemico non riguarda più soltanto l'accesso fisico ai locali dell'impresa o del professionista, ma investe anche l'accesso ai dati bancari del contribuente: conti correnti, storici delle operazioni, rapporti finanziari, garanzie prestate, operazioni riconducibili all'interessato, acquisiti sulla base degli artt. 51, c.2, n.7, d.P.R. n. 633/1972, e 32, c.1, n.7, d.P.R. n. 600/1973.

Anche qui la Corte ravvisa una ingerenza nell'ambito di protezione dell'art. 8 CEDU e reputa la base normativa interna inadeguata a circoscrivere adeguatamente il potere dell'autorità fiscale, in assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo.

Infine, il caso *Edilsud* compie un ulteriore passo, mostrando che il difetto di sistema si aggrava proprio quando l'ordinamento interno pretende di differenziare il livello delle garanzie in ragione della "qualificazione" dei luoghi.

Nel caso dei locali ad uso promiscuo, ossia contemporaneamente sede dell'attività e abitazione, la Corte europea ritiene insufficiente l'autorizzazione del pubblico ministero quando essa, pur formalmente richiesta, sia degradata a mero requisito procedurale non motivato. Il risultato è che il diritto interno, proprio nell'area in cui l'interferenza è più intensa, finisce per approntare un presidio solo apparente.

## **2. La "qualità della legge" come limite alla discrezionalità fiscale.**

Il cuore teorico della pronuncia *Italgomme* — e delle sentenze che ne riprendono l'impianto — risiede nell'uso rigoroso della nozione convenzionale di "legge".

Nello specifico, la Corte europea non si arresta alla verifica dell'esistenza di una base normativa interna, né si limita a constatare l'accessibilità formale delle disposizioni; essa assume, piuttosto, il requisito della "qualità della legge" come criterio sostanziale di scrutinio, esigendo che il diritto nazionale delimiti con sufficiente chiarezza tanto l'ambito del potere discrezionale quanto le modalità del suo esercizio. Ed è proprio su questo terreno che il sistema italiano risulta recessivo.

La giurisprudenza nazionale, come ricostruita da Strasburgo, aveva da tempo accreditato una lettura minimalistica del provvedimento autorizzativo relativo agli accessi nei locali commerciali e professionali: un atto non necessariamente motivato, giacché la legge non indicherebbe specifici presupposti sostanziali per il suo rilascio; un atto, dunque, concepito come "mero adempimento procedurale", destinato unicamente a far sì che la misura trovi l'avallo di un'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Si veda Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002; si vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione n. 26829 del 18 dicembre 2014 e n. 28563 del 6 novembre 2019.

La Corte europea valorizza proprio questo dato interpretativo per dimostrare l'insufficienza della base legale: se la legge non pretende una motivazione e non tipizza in modo puntuale i presupposti, essa non governa davvero l'esercizio del potere, ma si limita a formalizzarne l'esistenza.

Né il problema si esaurisce nel momento genetico dell'accesso. La Corte insiste anche sulla mancata delimitazione dell'oggetto delle misure: il diritto interno, così come interpretato, consente, infatti, acquisizioni documentali di ampiezza tendenzialmente aperta, estese anche a documenti ulteriori rispetto a quelli inizialmente sospettati o prevedibili, senza efficaci strumenti di eliminazione o di inammissibilità del materiale estraneo all'obiettivo della verifica.

Così ritenendo, la carenza di legalità sostanziale non riguarda soltanto il "quando" e il "perché" dell'accesso, ma anche il "quanto" e il "che cosa" dell'attività di ricerca e apprensione documentale.

Da questo punto di vista, il caso *Ferrieri e Bonassisa* si pone in perfetta continuità logica, pur spostando il fuoco dall'invasione fisica dei luoghi all'invasione informativa della sfera privata.

La Corte europea ricorda che i dettagli sui redditi, i patrimoni imponibili e, più in generale, i dati bancari rientrano nel concetto di "vita privata".

Da ciò, riconosce che gli Stati possono legittimamente utilizzare tali dati per finalità fiscali, ma ribadisce che tale utilizzo postula necessarie garanzie contro l'arbitrarietà, inclusa la possibilità di un controllo effettivo della misura.

E il fatto che la prassi amministrativa — circolari, istruzioni operative, criteri interni di selezione, etc. — contenga indicazioni più dettagliate non basta, se quelle indicazioni non hanno forza normativa vincolante tale da comprimere realmente la discrezionalità dell'apparato<sup>4</sup>.

Infatti, la legalità convenzionale non tollera, in materia di diritti fondamentali, un sistema nel quale i veri limiti del potere siano rimessi a fonti interne di indirizzo amministrativo e non alla legge o a strumenti equivalenti per grado di vincolatività.

### **3. Il controllo giurisdizionale effettivo come requisito della legalità convenzionale.**

Il secondo profilo dirompente della giurisprudenza in esame consiste nell'aver saldato il tema della legalità a quello dell'effettività del controllo.

Nella logica della Corte EDU, il difetto di sindacato non costituisce un mero *vulnus* aggiuntivo sul piano del diritto al ricorso, ma incide sul giudizio complessivo di conformità della misura al canone del "previsto dalla legge".

---

<sup>4</sup> Nel giudizio *Ferrieri e Bonassisa*, si richiamano la circolare 30 luglio 1994, n. 131, la circolare n. 32/E del 2006, la circolare n. 25/E del 2014 e la circolare n. 16/E del 2016.

Ciò significa che una base legale già ampia e indeterminata diviene convenzionalmente insostenibile quando non sia compensata da un controllo, preventivo o almeno tempestivamente successivo, affidato a un organo indipendente capace di verificare ragioni, limiti, prove e proporzionalità dell'ingerenza.

È precisamente su questo punto che la sentenza *Italgomme* costruisce la propria censura più penetrante.

La Corte, infatti, prende in esame i rimedi valorizzati — ricorso al giudice tributario, azione davanti al giudice civile, reclamo al Garante del contribuente — e li giudica inadeguati.

In particolare, il sindacato tributario è eventuale, differito e mediato dall'emissione dell'avviso di accertamento; quello civile non si configura come rimedio naturale, semplice e tempestivo sulla misura istruttoria in sé; il Garante del contribuente, poi, formula mere raccomandazioni non vincolanti<sup>5</sup>.

Ne discende che il contribuente, al momento in cui l'ingerenza si produce e dispiega i suoi effetti irreversibili, non dispone di un controllo serio sulla legalità, necessità e proporzionalità dell'accesso o dell'ispezione.

In tale contesto, il passaggio forse più significativo della sentenza in esame è quello in cui la Corte europea indica la necessità che, ove il sistema non assicuri un controllo preventivo, sia almeno predisposta "*una qualche forma di revisione semplificata intermedia e vincolante prima che il controllo sia completato*"<sup>6</sup>.

Questa formula, solo apparentemente prudente, ha in realtà una portata quasi conformativa: essa esclude che l'ordinamento possa reputarsi convenzionalmente adeguato continuando a rinviare ogni verifica alla fase finale del procedimento impositivo, quando la lesione della sfera privata e domiciliare si è già consumata e il materiale è stato ormai acquisito, copiato, selezionato e/o utilizzato.

Anche il caso *Ferrieri e Bonassisa* insiste sullo stesso punto. In materia di dati bancari, l'autorizzazione all'acquisizione è un atto non autonomamente impugnabile; la tutela del contribuente resta sostanzialmente confinata alla contestazione dell'eventuale avviso di accertamento successivamente emesso; il Garante del contribuente non offre garanzie equivalenti a un controllo indipendente effettivo.

La Corte, pertanto, non si limita a dire che manca un rimedio "*migliore*" o "*più opportuno*", ma constata che il sistema italiano non predispose alcun

---

<sup>5</sup> Il riferimento è all'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 quanto agli atti autonomamente impugnabili, e all'art. 13 L. n. 212/2000 quanto alle attribuzioni del Garante del contribuente.

<sup>6</sup> CEDU, Prima Sezione, *Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia*, 6 febbraio 2025, ricc. nn. 36617/18 e altri 12, § 149.

sindacato idoneo a operare nel tempo e nel modo richiesti dal canone convenzionale.

#### **4. Accesso ai locali, ai dati bancari, ai locali promiscui: l'espansione materiale del paradigma *Italgomme*.**

La forza delle decisioni in esame risiede anche nella loro capacità di mostrare che il paradigma elaborato nel caso *Italgomme* non è legato alla morfologia particolare dell'accesso presso locali d'impresa, ma vale per l'intero spettro dei poteri istruttori fiscali invasivi, dagli accessi e dalle verifiche in loco disciplinati dagli artt. 35 L. n. 4/1929, 51 e 52 d.P.R. n. 633/1972, 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973, sino alle indagini finanziarie previste dagli artt. 51, c.2, n.7, d.P.R. n. 633/1972 e 32, c.1, n.7, d.P.R. n. 600/1973.

Nel caso *Agrisud*, il precedente viene essenzialmente confermato; in *Ferrieri e Bonassisa* il paradigma si estende ai dati bancari; con *Edilsud* esso viene ulteriormente radicalizzato alla luce della particolare intensità dell'ingerenza in locali ad uso promiscuo.

Quest'ultima decisione merita particolare attenzione. L'ordinamento italiano, come ricostruito nei materiali esaminati dalla Corte europea, costruisce infatti una sorta di doppio binario: per l'accesso alle abitazioni in senso proprio è richiesta un'autorizzazione del pubblico ministero sorretta da gravi indizi; per i locali commerciali o professionali, invece, il provvedimento autorizzativo viene ridotto, nella lettura giurisprudenziale dominante, a passaggio formale; per i locali promiscui, pur essendo necessario l'intervento del PM, la motivazione continua a essere reputata non essenziale.

Ed è proprio questo scarto ad apparire convenzionalmente insostenibile: nel caso del locale che sia anche abitazione, l'art. 8 CEDU non tollera che la mera presenza di una destinazione economica attenui la soglia delle garanzie.

Del resto, nella pronuncia *Edilsud*, la perquisizione si estende all'intera abitazione, comprese camere da letto e bagni, nonché a due automobili: circostanza che rivela chiaramente come la qualificazione interna del luogo non possa valere a sterilizzare l'intensità concreta dell'ingerenza.

Pertanto, l'interesse sistematico della pronuncia è duplice.

Da un lato, essa demolisce l'idea che l'intervento del pubblico ministero basti, di per sé, a sanare il *deficit* convenzionale: se l'autorizzazione non è motivata e non è sindacabile in modo tempestivo, il controllo dell'autorità giudiziaria è solo nominale. Dall'altro lato, essa rende evidente che la distinzione interna fra abitazione privata "*pura*" e locale promiscuo, così come oggi governata, non può essere assunta quale tecnica di bilanciamento con i diritti convenzionali.

La dimensione economica del domicilio, quindi, non comporta una diminuzione qualitativa della tutela convenzionale, ma impone piuttosto una più accurata delimitazione del potere, dato che l'ingerenza incide simultaneamente sulla sfera patrimoniale, professionale e privata.

## **5. Conclusione: riflessi dogmatici sull'utilizzabilità del materiale probatorio nel processo penale.**

La censura della Corte di Strasburgo non resta confinata al solo segmento amministrativo dell'accertamento, ma investe il momento genetico della piattaforma fattuale sulla quale, nella prassi, si costruisce successivamente la contestazione per reati tributari.

Infatti, l'accertamento fiscale, pur non sovrapponendosi al procedimento penale e pur restando quest'ultimo formalmente autonomo, ne costituisce assai spesso il presupposto conoscitivo e documentale: è nel corso degli accessi, delle ispezioni, delle acquisizioni documentali e delle indagini finanziarie che emergono, vengono selezionati e vengono cristallizzati gli elementi poi posti a fondamento della contestazione di dichiarazioni fraudolente, indebite compensazioni, emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e, più in generale, delle fattispecie previste dal diritto penale tributario.

In questa prospettiva, la sequenza delle pronunce CEDU analizzate non assume rilievo soltanto sul piano delle garanzie del contribuente nella fase amministrativa, ma apre un problema ulteriore - e forse più sensibile - relativo alla tenuta della prova nel processo penale quando essa tragga origine da attività istruttorie convenzionalmente viziate.

Naturalmente, sarebbe metodologicamente improprio dedurre in via automatica, dalle pronunce della Corte EDU, una generalizzata inutilizzabilità penale, ex art. 191 c.p.p., di tutto il materiale raccolto in esecuzione di accessi o acquisizioni bancarie reputati incompatibili con l'art. 8 CEDU.

Un simile approdo, nel diritto interno, richiede passaggi ulteriori, perché impone di chiarire se e in che termini l'illegalità convenzionale dell'atto amministrativo o para-amministrativo di acquisizione possa tradursi in una violazione di regole che presidiano la formazione della prova nel procedimento penale.

Sul versante nazionale, abbiamo ricevuto un primo, significativo assestamento in tema con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 11 novembre 2025, n. 512.

La decisione interviene in un procedimento cautelare reale nel quale la difesa aveva dedotto l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., degli elementi raccolti nel corso della verifica fiscale, assumendo che la stessa sentenza *Italgomme* avesse introdotto, quantomeno sul piano interposto dell'art. 117, c.1, Cost., un divieto sopravvenuto di utilizzazione della prova acquisita all'esito di accessi e ispezioni eseguiti sulla base della disciplina interna ritenuta in contrasto con l'art. 8 CEDU.

In subordine, si sollecitava la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 191 c.p.p. nella parte in cui non ricomprenderebbe, tra le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla

legge, anche quelle formatesi nell'ambito di verifiche fiscali convenzionalmente illegittime.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ma lo fa attraverso una motivazione che, per il tema qui esaminato, assume un valore ben più ampio del dispositivo, perché definisce — almeno allo stato — il perimetro entro il quale il caso *Italgomme* può essere invocato nel processo penale.

In primo luogo, la Corte esclude in modo netto che l'art. 191 c.p.p. possa essere interpretato estensivamente sino a ricomprendere, nell'area dei "*divieti stabiliti dalla legge*", la violazione dell'art. 8 CEDU come accertata da Strasburgo.

L'argomento è duplice. Da un lato, la sentenza *Italgomme*, sul piano "*ontologico*", non è essa stessa "*legge*" che stabilisca un divieto di acquisizione probatoria; dall'altro lato, la pronuncia europea non concerne direttamente il regime di invalidità o di inutilizzabilità degli atti compiuti e degli elementi acquisiti nel corso degli accessi e delle verifiche, ma si limita a rilevare, con portata sistemica, l'insufficienza delle garanzie offerte dall'ordinamento italiano quanto alla delimitazione del potere amministrativo e alla mancanza di un controllo giurisdizionale effettivo.

In tale prospettiva, l'inutilizzabilità probatoria resta, per la Cassazione, categoria di stretta interpretazione, eccezionale e rimessa alla discrezionalità del legislatore, non suscettibile di espansione per via interpretativa sulla base della sola sopravvenienza di una sentenza della Corte EDU.

La portata della decisione è evidente: la violazione convenzionale della disciplina tributaria degli accessi non si traduce, per ciò solo, in un divieto probatorio ex art. 191 c.p.p.

Ma il passaggio più significativo della sentenza è anche un altro. La Corte affronta direttamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 c.p.p., prospettata proprio sul presupposto che l'ordinamento, dopo la sentenza *Italgomme*, dovrebbe considerare inutilizzabili gli atti e i documenti acquisiti all'esito di verifiche fiscali eseguite in base a una disciplina interna convenzionalmente inadeguata.

Anche tale questione viene reputata manifestamente infondata. La Cassazione chiarisce, infatti, che la violazione sistemica ravvisata dalla Corte EDU attiene a due profili ben distinti: anzitutto, alla mancata previsione, in termini sufficientemente chiari e precisi, dei presupposti che legittimano gli accessi nei locali adibiti ad attività commerciali o a studi professionali e lo svolgimento delle verifiche in loco; in secondo luogo, all'assenza di rimedi giurisdizionali effettivi, accessibili anche in pendenza della verifica, per sindacare la sussistenza dei presupposti dell'accertamento, la sua portata e le modalità del suo svolgimento.

Proprio per questo - osserva la Corte - la decisione di Strasburgo non riguarda direttamente la disciplina dell'invalidità o dell'inutilizzabilità degli elementi raccolti nel corso di tali attività: essa impone allo Stato italiano

misure generali di adeguamento della legislazione e della prassi, ma non comporta una generale illegittimità, né tantomeno una generalizzata inutilizzabilità, di tutti gli atti compiuti anteriormente all'adozione delle misure correttive.

La sentenza valorizza, in questo quadro, anche il successivo intervento normativo dell'art. 13bis D.L. 17 giugno 2025, n. 84, introdotto in sede di conversione dalla L. 30 luglio 2025, n. 108.

Secondo la Cassazione, il legislatore, lungi dal recepire il caso *Italgomme* in chiave demolitoria rispetto agli atti pregressi, ha adottato una soluzione espressamente conservativa: ha sì modificato l'art. 12 dello Statuto del contribuente - imponendo che negli atti di autorizzazione e nei verbali siano "*espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso*"-, ma ha contestualmente stabilito che la nuova disciplina si applichi soltanto agli atti redatti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, facendo salvi gli atti e i provvedimenti precedenti, nonché gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base della disciplina anteriore.

Tale scelta legislativa - letta dalla Cassazione unitamente alla giurisprudenza costituzionale che ribadisce la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme in tema di inutilizzabilità<sup>7</sup> - conduce così a escludere che il giudice penale possa anticipare, per via manipolativa o interpretativa, una sanzione processuale che il legislatore non ha previsto.

Ne risulta un assetto di particolare interesse sistematico.

Da un lato, la sentenza *Italgomme* conserva intatta la propria forza dirompente sul piano convenzionale: resta ferma l'affermazione secondo cui la disciplina italiana degli accessi e delle verifiche fiscali era - ed è stata a lungo - strutturalmente carente quanto alla "*qualità della legge*" e al controllo giurisdizionale effettivo.

Dall'altro lato, però, la giurisprudenza nazionale ne circoscrive gli effetti sul terreno del processo penale, negando che da quella pronuncia possa discendere un automatismo di inutilizzabilità della prova.

La frattura, dunque, non è tra diritto interno e diritto convenzionale, ma tra il piano della conformazione del potere e quello della sanzione processuale per l'atto già compiuto: il primo è stato censurato da Strasburgo; il secondo, almeno allo stato, resta governato dalle categorie interne dell'invalidità e dell'inutilizzabilità nazionali, che la Cassazione reputa insuscettibili di dilatazione in *malam partem* del sistema probatorio senza un'espressa previsione legislativa.

È precisamente in questo scarto che si colloca, oggi, il problema teorico e pratico più delicato: non se la sentenza *Italgomme* abbia inciso sull'ordinamento italiano — perché vi ha inciso profondamente — ma se, e a

---

<sup>7</sup> Corte cost. n. 252 del 2020 e n. 219 del 2019

quali condizioni, tale incidenza possa riflettersi sul destino processuale penale delle risultanze acquisite nel corso di verifiche fiscali convenzionalmente viziate.

La risposta offerta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 512/2025 è, al momento, inequivoca: non attraverso l'art. 191 c.p.p., non per effetto diretto della sentenza EDU e non con riguardo, in via generalizzata, agli atti formati prima delle misure legislative di adeguamento.

Tuttavia, che il problema si ponga – anche in termini di tensione sistemica – risulta ormai difficile negarlo. Tanto più se si volge lo sguardo alla disciplina tributaria, la quale prevede espressamente l'inutilizzabilità "*ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo*" degli elementi di prova acquisiti in caso di violazione da parte degli organi verificatori (art. 7*quinq*ues dello Statuto del contribuente)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> M. Ligrani, P. Saggese, con la collaborazione di G. Falcone, *Le verifiche fiscali all'indomani della sentenza "Italgomme": il nuovo articolo 12 dello Statuto del contribuente*, Documento di ricerca, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 12 novembre 2025.